

Publicato il 16/03/2023

**N. 04604/2023 REG.PROV.COLL.**  
**N. 11607/2014 REG.RIC.**  
**N. 04993/2015 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Stralcio)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 11607 del 2014, proposto da Enrico Tronci, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Marella e Nicolò Marella, con domicilio fisico eletto presso lo studio Michele Marella in Roma, via Frascati, 10;

***contro***

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Roma, via Tempio di Giove, 21;

sul ricorso numero di registro generale 4993 del 2015, proposto da Enrico Tronci e Cinzia La Guardia, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Marella e Nicolò Marella, con domicilio fisico eletto presso lo

studio Michele Marella in Roma, via Frascati, 10;

***contro***

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Roma, via Tempio di Giove, 21;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso n. 11607 del 2014:

del provvedimento prot. n. 116904/14 del 9 giugno 2014 con cui il Municipio VII di Roma Capitale disponeva l'inibizione della costruzione di una tettoia in legno per impianto fotovoltaico, da tempo ultimata sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento di residenza del ricorrente, previa declaratoria di inefficacia della DIA prot. n. 11374 del 21.1.2014;

quanto al ricorso n. 4993 del 2015:

della determinazione prot. n. 11941 del 20.1.2015, notificata il 27.1.2015, con la quale era stata ordinata la demolizione e rimozione di opere edilizie;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 gennaio 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1.1. Con il ricorso RG n. 11607/2014 il sig. Tronci – premessa la propria qualità di proprietario dell'appartamento sito in Roma alla via G. De Leva n. 39 – si doleva del provvedimento – meglio identificato in premessa – con cui il competente Municipio di Roma Capitale dichiarava inefficace la DIA prot. n. 11374 del 21.1.2014 e, per l'effetto, inibiva l'esecuzione dei lavori dalla stessa previsti dichiarandoli, altresì, privi di titoli e soggetti all'applicazione della disciplina repressiva prevista per le opere realizzate in assenza di abilitazione, e tanto sulla scorta che i medesimi sarebbero stati compiuti su opere preesistenti di cui alla DIA prot. n. 34368 del 16.7.2003 annullata con successiva d.d. n. 1928 del 24.8.2004, in quanto le opere ivi contemplate risultavano difformi dalla DIA depositata e, pertanto, asseritamente realizzate in assenza di titolo abilitativo.

Affermava il ricorrente che la conclusione cui perveniva l'amministrazione non era corretta in quanto erroneamente la DIA prot. n. 34368/2003 veniva considerata dal Municipio quale presupposto della seconda, posto che, innanzitutto, le due dichiarazioni avevano ad oggetto opere diverse riguardanti sì il medesimo immobile, ma parti distinte e autonome dello stesso e, secondariamente, giammai il sig. Tronci aveva indicato la prima quale preesistenza della seconda.

Pertanto, avverso il provvedimento gravato, il ricorrente muoveva le seguenti doglianze:

*I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 19, 20, 21-nonies della l. n. 241/90 e dell'art. 23 del d.P.R. n. 380/2001. Violazione dei principi di buon governo e tutela dell'affidamento incolpevole. Carezza di potere e perplessità dell'azione amministrativa.*

A parere del ricorrente, il provvedimento impugnato giungeva a

dichiarare l'inefficacia dei lavori eseguiti in forza della DIA prot. n. 11374/2014 tardivamente ed oltre il termine di legge fissato in 30 giorni senza che ricorresse alcuna delle situazioni normativamente previste (arg. ex art. 19 della l. n. 241/90 e 23 del d.P.R. n. 380/2001).

Ove poi, per ovviare all'intervenuta consumazione dei poteri inibitori e repressivi esercitabili sulle attività svolte in forza di dichiarazione dei privati, l'amministrazione avesse inteso qualificare l'atto gravato quale provvedimento assunto in autotutela, il ricorrente ne contesta la sussistenza dei presupposti, normativamente predeterminati, per l'emanazione difettando, in primo luogo, il rispetto delle richieste garanzie procedurali e, secondariamente, la carenza dei motivi di interesse pubblico per l'adozione del provvedimento di riesame in questione;

*II) Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/90.*

Afferma il ricorrente essere il provvedimento impugnato viziato anche per l'erroneo assunto cui sarebbe pervenuta l'amministrazione municipale in ordine al rapporto di presupposizione asseritamente esistente tra la DIA presentata il 21.1.2014 e la DIA del 16.7.2003 annullata l'anno seguente.

A dire del sig. Tronci, tra le due opere non sussisterebbe alcun rapporto non insistendo quelle realizzate in forza della seconda DIA sulla medesima struttura a cui si riferiscono le prime e mancando, così, l'idoneità dei successivi interventi a ripetere le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale che la giurisprudenza, tanto penale quanto amministrativa, richiederebbe quale presupposto per ritenere gli interventi successivamente eseguiti affetti dall'identica abusività che

interessa i primi.

Infatti, le opere di cui alla DIA del 21.1.2014 si riferirebbero ad una parte dell'immobile legittima, distinta e funzionalmente scollegata da quella interessata dalla precedente dichiarazione, giacché le opere realizzate in forza della precedente DIA consistevano nella realizzazione di una scala e nello spostamento di alcuni tramezzi, mentre quelle compiute per effetto della DIA del 2014 avevano determinato la predisposizione di una tettoia per la posa di un impianto fotovoltaico a ridosso di una parete esterna dell'appartamento.

In definitiva, quindi, ove l'amministrazione avesse adempiuto correttamente al proprio dovere istruttorio, secondo il ricorrente non avrebbe mai potuto adottare il provvedimento gravato il quale, peraltro, sarebbe stato adottato anche in una situazione di carenza di potere, giacché in caso di accertata difformità da una DIA, l'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 prevede, quale sanzione, non già l'esercizio di un potere demolitorio ma, solamente, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

1.2. Con il ricorso RG n. 4993/2015, il sig. Tronci contestava la legittimità della determina dirigenziale rep. n. CI/103 – prot. n. CI/11941 del 20.1.2015 con cui il competente ufficio del Municipio VII di Roma Capitale intimava allo stesso, in qualità di proprietario non responsabile, e ad altri soggetti, la rimozione, entro 30 giorni, delle opere abusivamente realizzate nell'appartamento di via G. De Leva n. 39, Roma.

In particolare, ad avviso dell'amministrazione municipale, l'unità immobiliare in questione veniva interessata da ulteriori interventi edilizi realizzati in assenza di titolo e consistenti in: frazionamento del terrazzo in assenza di titolo abilitativo; accorpamento di una delle parti frazionate

di detto terrazzo all'appartamento sito al piano 7°, scala B, mediante la realizzazione di una scala di collegamento e di un corpo aggiunto (locale tecnico) realizzato in difformità da quanto rappresentato con DIA prot. n. 34368 del 15.7.2003; chiusura di una porta-finestra del locale tecnico confinante; ulteriore abbassamento – in seguito ancora accertato – della porzione di copertura del locale tecnico realizzato.

Contro il provvedimento così indicato, il sig. Tronci deduceva:

*I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001. Violazione dei principi di tipicità e nominatività dei procedimenti amministrativi. Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti. Manifesta ingiustizia e irragionevolezza.*

A parere del ricorrente, l'amministrazione municipale avrebbe errato nel ritenere sottoponibile a sanzione demolitoria il mero posizionamento del volume tecnico – realizzato per la copertura del vano scala di collegamento con il terrazzo – in maniera difforme da quanto indicato nella denuncia di inizio attività, non costituendo tale irregolarità una difformità sostanziale sottoponibile a provvedimento demolitorio, ma solo alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 per le opere realizzate in contrasto con una dichiarazione di inizio attività;

*II) Violazione degli artt. 3, 10 e 33 del d.P.R. n. 380/2001, sotto altri profili e per come riformulati dall'art. 17 della l. n. 164/2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione. Violazione dei principi in materia di affidamento e buon andamento, omessa valutazione degli interessi coinvolti.*

Sostiene il ricorrente che il mero frazionamento del preesistente terrazzo non poteva sanzionarsi con l'ordine di ripristino previsto per le opere di

ristrutturazione edilizia realizzate in assenza di titolo giacché, per effetto delle modifiche normative nelle more sopravvenute (e, in particolare, della l. n. 164/2014), detta tipologia di intervento edilizio sarebbe stata, ormai, ascrivibile alla categoria della manutenzione straordinaria realizzabile in base a semplice comunicazione di inizio lavori, con conseguente impossibilità, secondo il ricorrente, di irrogare la sanzione demolitoria impugnata.

2. In entrambi i ricorsi, si costituiva in giudizio l'amministrazione capitolina sostenendo la fondatezza del provvedimento impugnato.

In particolare, quanto alla contestata violazione dei termini di legge per l'esercizio dei poteri inibitori e repressivi connessi alle attività edilizie svolte sulla base di dichiarazioni dei privati, Roma Capitale deduceva l'insussistenza di alcun affidamento legittimamente tutelabile in capo al ricorrente giacché dall'attività istruttoria svolta dal Municipio e, in particolare, dal sopralluogo effettuato in data 8.8.2005, sarebbe emersa la difformità sostanziale tra la situazione di fatto dell'immobile e quanto dichiarato nella DIA prot. n. 24368/2003 [*ndr: e non già 34368*], con conseguente applicabilità del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di prospettazione di situazione non veritiera da parte del privato, l'amministrazione non incorre in decadenza dal potere di autotutela nei confronti delle attività intraprese sulla base di dichiarazioni degli interessati, essendo legittimo, in tal caso, intervenire anche dopo il decorso del termine ragionevole di cui all'art. 21-nonies l. n. 241/90.

Inoltre, sempre a giudizio della difesa di parte pubblica, le opere in questione non sarebbero neppure state sottoponibili ad accertamento di conformità consistendo in interventi qualificabili, in base alla normativa

*ratione temporis* applicabile, quali nuove costruzioni assoggettate a titolo abilitativo espresso giacché, per effetto delle medesime, sarebbe stato realizzato un nuovo volume nonché una tettoia, con alterazione della sagoma dell'edificio.

Ancora, secondo Roma Capitale, la sanzione pecuniaria sostitutiva della misura ripristinatoria non sarebbe stata, in concreto, applicabile stante l'oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell'intero edificio.

Riguardo, poi, al difetto motivazionale contestato, l'amministrazione resistente eccepiva la natura vincolata del potere repressivo esercitato, con conseguente inesigibilità di un'approfondita motivazione.

Infine, con riferimento alla DIA relativa alla tettoia in legno per impianto fotovoltaico, a parere di Roma Capitale il mero decorso del tempo non avrebbe consumato il potere per l'annullamento d'ufficio, sussistendo comunque il dovere di verificare la legittimità dell'intervento edilizio compiuto in difformità dalla dichiarazione del privato da valutare, comunque, in relazione alla rispondenza ad un interesse pubblico attuale e concreto.

3. In relazione ad entrambi i ricorsi, depositava il sig. Tronci istanza di fissazione udienza congiunta, finalizzata anche alla riunione dei medesimi.

4. In vista dell'udienza pubblica di discussione del ricorso, le parti scambiavano memorie ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

Parte ricorrente, in particolare, oltre a contestare la pertinenza al caso di specie di documentazione asseritamente depositata in giudizio da Roma Capitale, rilevava che, per tutte le opere oggetto dei provvedimenti gravati – comunque tutte prive del carattere di nuove costruzioni –



risultava depositata, da ultimo, SCIA in accertamento di conformità prot. n. 188169 del 19.9.2017, con conseguente regolarizzazione delle medesime.

5. All'udienza del 20.1.2023, entrambi i ricorsi venivano trattenuti in decisione.

6. Preliminarmente, si procede alla riunione dei ricorsi in questione, stanti la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva (vedi art. 70 c.p.a.).

7.1. Entrambi i ricorsi sono infondati.

Innanzitutto, non si ritiene di poter accedere alla richiesta, formulata da parte ricorrente con la memoria *ex art. 73 c.p.a.* depositata il 19.12.2022, di stralcio della documentazione depositata da Roma Capitale ed afferente ad altro procedimento sanzionatorio edilizio.

Infatti tale incartamento, evidentemente estraneo al giudizio in questione ed erroneamente allegata agli atti del ricorso RG n. 4993/2015, è del tutto ininfluyente ai fini del decidere, avendo la difesa dell'amministrazione resistente comunque accluso al fascicolo processuale in questione la documentazione correlata ai provvedimenti sanzionatori edilizi oggetto delle impugnazioni in esame.

Pertanto, la richiesta di espunzione non merita accoglimento.

7.2. Il Collegio ritiene, poi, di dover svolgere un'ulteriore ricostruzione complessiva del quadro risultante dai provvedimenti impugnati.

Con DIA prot. n. 34368, depositata il 15.7.2003, i ricorrenti denunciavano la realizzazione di una scala di collegamento, con relativo volume tecnico, tra l'appartamento di loro proprietà – sito al settimo piano in Roma, alla via G. De Leva n. 39 – ed il terrazzo soprastante, nonché la demolizione e ricostruzione di tramezzature interne per una

nuova distribuzione degli ambienti.

In riferimento a tali opere, già con sopralluogo svolto l'8.8.2005, personale del Municipio IX [adesso VII] di Roma Capitale acclarava la difformità del volume tecnico edificato per la copertura del vano scala rispetto a quanto denunciato con la DIA da ultimo citata, posto che esso risultava edificato non solo in aderenza ad un volume tecnico preesistente, ma anche al muro perimetrale del terrazzo di copertura.

Ciò conduceva, dapprima, all'emanazione della determinazione n. 1928 del 24.8.2005, con cui veniva annullata la DIA prot. n. 34368 del 15.7.2003 e, conseguentemente, la determinazione n. 2013 del 12.9.2005 con cui veniva intimata la sospensione dei lavori in questione.

A distanza di ulteriori quattro anni, un nuovo sopralluogo condotto il 27.1.2009 da tecnici e funzionari di P.L. – e proseguito il 1.7.2009 – portava a riscontrare ulteriori difformità consistenti nel frazionamento del terrazzo condominiale e nell'accoramento di una delle parti frazionate con l'appartamento sito al 7° piano per mezzo della scala di collegamento oggetto delle opere già menzionate, interventi qualificati in parte come opere di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire [quanto al frazionamento del terrazzo] e, in parte, come opere realizzate in difformità da DIA.

Ciò comportava l'avvio del procedimento sanzionatorio comunicato, ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/90, al ricorrente ed alle precedenti proprietarie dell'appartamento, procedimento sanzionatorio che non risulta, stante il compendio documentale in atti, sia sfociato nell'adozione di provvedimenti repressivi.

Con successiva DIA prot. n. 11374 depositata il 21.1.2014, il sig. Tronci denunciava la realizzazione, sul terrazzo, di una tettoia in legno per

l'installazione di un impianto fotovoltaico.

Ciò comportava una "riattualizzazione", per così dire, dell'intervento di vigilanza dell'amministrazione municipale che conduceva all'adozione, nel biennio 2014-2015, dei provvedimenti sanzionatori che costituiscono l'oggetto dei presenti ricorsi.

In particolare, con la nota prot. n. CI/116904 del 9.6.2014, il Municipio VII di Roma Capitale dichiarava l'inefficacia della DIA prot. n. 11374 del 21.1.2014 in quanto recante opere realizzate in preesistenza alla DIA prot. n. 34368 del 15.7.2003, dichiarazione questa già annullata con provvedimento n. 1928 del 24.8.2005.

In seguito, con la determinazione dirigenziale rep. n. CI/103 – prot. n. CI/11941 del 20.1.2015, tutti gli interventi realizzati sull'immobile in questione venivano, previa unitaria considerazione, fatti oggetto di ordine di demolizione ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

Infine, con nota depositata il 4.10.2016 e successivamente integrata, il tecnico di fiducia del ricorrente avanzava DIA in sanatoria per accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 d.P.R. n. 380/2001 e 22 L.R. Lazio n. 15/2008 per tutte le opere realizzate, in ordine alla quale il Municipio VII si esprimeva, il 6.11.2017, esclusivamente in ordine al rispetto degli strumenti urbanistici e pianificatori rimandando, per ogni altra valutazione, all'ufficio di disciplina edilizia municipale.

7.3. Così ulteriormente ricostruita la fattispecie in fatto, i motivi di ricorso mossi non sono accoglibili

Innanzitutto, appare evidente che tutti gli interventi edilizi effettuati sull'immobile nel corso degli anni ed oggetto dei provvedimenti sanzionatori edilizi impugnati con i presenti ricorsi rinvergono il proprio fondamento nella DIA prot. n. 34368 depositata dal sig. Tronci il

15.7.2003, con la quale egli si proponeva di realizzare un intervento di manutenzione straordinaria consistente in opere interne all'unità immobiliare sita al piano settimo dell'edificio e nella realizzazione di una scala di collegamento con il terrazzo munita di un "torrino" in muratura a protezione della medesima.

A seguito del riscontro delle opere realizzate rispetto a quanto prospettato in detta dichiarazione, però, la stessa veniva annullata con provvedimento rep. n. 1928 del 24.8.2005 e, benché a tale atto di annullamento abbia fatto seguito solo un ordine di sospensione dei lavori e non l'irrogazione di sanzioni edilizie definitive, il provvedimento di riesame della DIA non veniva in alcun modo contestato dal ricorrente entro i termini di legge, acquisendo così lo *status* di provvedimento inoppugnabile.

Ne consegue, pertanto, che deve farsi applicazione, al caso di specie, del noto insegnamento giurisprudenziale secondo il quale *"In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (anche ove riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità (rectius: abusività) dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione (così, tra le tante, Cons. St., sez. II, n. 3171 del 19.4.2021)"*.

Né tantomeno può accedersi all'argomento – impiegato dal ricorrente

con riferimento alla dichiarazione di inefficacia della DIA prot. n. 11374 del 21.1.2014 impugnata con il ricorso RG n. 11607/2014 – secondo il quale le opere per l'esecuzione delle quali egli aveva presentato la DIA da ultimo citata riguardassero l'installazione di una tettoia fotovoltaica su di una parte di terrazzo differente rispetto a quella interessata dal provvedimento n. 1928/2005 di annullamento della DIA prot. 34368 del 2003.

Osta a ciò, infatti, la necessaria considerazione unitaria delle opere realizzate nel corso del tempo dal ricorrente ed a partire da una DIA annullata dall'amministrazione con provvedimento non tempestivamente impugnato e, pertanto, divenuto irrevocabile.

Giova infatti rammentare che, per consolidato orientamento pretorio, *“In materia di abusi edilizi non è prospettabile una valutazione atomistica degli interventi allorché gli stessi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultante priva di titolo, derivandone che i singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione applicata e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato (così, tra le molte, T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, n. 67 del 3.1.2023)”*.

Nel caso di specie, correttamente Roma Capitale ha condotto una valutazione unitaria delle opere complessivamente realizzate, a partire dagli interventi compiuti in difformità dalla DIA prot. n. 34368/2003 e che, nel corso degli anni, hanno condotto ad un illegittimo frazionamento del terrazzo posto al piano VIII ed al suo accorpamento,

mediante realizzazione di una scala di collegamento, all'appartamento sito al piano VII, il tutto accompagnato dalla realizzazione di un nuovo manufatto e, solo da ultimo, dall'impianto di una tettoia in legno per l'installazione di un impianto fotovoltaico.

Una serie di interventi che, riguardati unitariamente, non possono non ritenersi sussumibili nell'ambito delle nuove costruzioni necessitanti di titolo abilitativo espresso, titolo occorrente peraltro – come correttamente fatto rilevare anche dall'amministrazione resistente – anche per il frazionamento del terrazzo, trattandosi di opera per la quale la normativa vigente sia all'epoca di realizzazione dell'intervento che al momento dell'accertamento, prescriveva il rilascio del permesso di costruire, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia.

D'altronde, che le opere così compiute debbano essere unitariamente considerate, è argomento impiegato dallo stesso ricorrente allorché, al fine di ovviare alle illegittimità contestate con i provvedimenti impugnati, fa presente di aver presentato un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 relativa a tutte le opere contestate con le determinazioni gravate.

In proposito, non si può accogliere l'argomentazione avanzata dal sig. Tronci riguardo un presunto accoglimento dell'istanza in parola da parte di Roma Capitale.

Infatti, la nota prot. n. 226775 del 6.11.2017 del Municipio VII di Roma Capitale - adottata dai ricorrenti a comprova dell'intervenuto accoglimento dell'istanza di rilascio del permesso in sanatoria *ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001* – si limita ad acclarare la conformità urbanistica dell'immobile alla disciplina recata dall'art. 9, comma 5, delle NTA di PRG vigente, ma non costituisce rilascio del permesso di costruire in

sanatoria, non risultando il relativo provvedimento definito nei termini ed anzi, dovendosi considerare l'istanza stessa come rigettata, in virtù del chiaro disposto normativo recato dall'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, a mente del quale *“Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”*.

In conclusione, quindi, entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere, per l'effetto, rigettati.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di Roma Capitale, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando su ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta poiché infondati.

Spese a carico della parte ricorrente, ed a favore di Roma Capitale, liquidate in Euro 3.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Licheri**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

## IL SEGRETARIO